

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **495/1991** (ECLI:IT:COST:1991:495)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **06/11/1991**; Decisione del **18/12/1991**

Deposito del **27/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **15/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17748**

Atti decisi:

N. 495

ORDINANZA 18-27 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 469, 545 e 551 del registro ordinanze del 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un soldato - imputato, ex art. 147 del codice penale militare di pace, di allontanamento illecito dal Corpo - il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 5 marzo 1991, l'11 giugno 1991 ed il 18 giugno 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 260 del codice penale militare di pace ed in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 147 nella parte in cui pone, come condizione di procedibilità per il reato, la richiesta del comandante di Corpo;

che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di punibilità e non già di procedibilità;

che, ciò premesso, il giudice a quo - pur ammettendo che, in caso di caducazione dell'art. 260, trovi applicazione la norma di cui all'art. 147 del codice penale militare di pace - fonda la censura proprio sulla ipotesi di reato costituita dall'assenza arbitraria (di durata compresa tra uno e cinque giorni) in quanto, a causa del collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice";

che in due dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, sostenendo che la norma impugnata è in realtà l'art. 260;

Considerato che le ordinanze pongono la medesima questione e possono quindi essere congiuntamente trattate e decise;

che, attraverso la prospettazione del vizio di legittimità come conseguente al collegamento tra la figura di reato e la procedibilità su richiesta del comandante, si tende in sostanza ad ottenere una qualificazione della richiesta stessa quale condizione di punibilità ed una conseguente caducazione della previsione legislativa della medesima;

che, viceversa, questa Corte ha più volte sottolineato il carattere esclusivamente processuale dell'istituto (cfr. da ultimo ordinanza n. 397 del 1987 e sentenza n. 114 del 1982) rilevandone la compatibilità con i principii costituzionali (sentenza n. 42 del 1975);

che il meccanismo del giudizio incidentale si palesa quindi attivato per esercitare in forma surrettizia un sindacato in ordine al merito di precedenti decisioni della Corte, senza peraltro offrire argomenti diversi da quelli già esaminati in altre occasioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 260 dello

stesso codice, sollevata, in relazione agli articoli 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.